

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Rispoli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxxx promossa da:

**CLIENTE**

contro

**BANCA**

**CONVENUTA**

Oggetto: contratti bancari

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: “...

- 1) Accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c n.ri xxxxx e xxxx oggetto di causa della **CLIENTE**), la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di interessi debitori o, in subordine, l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente sino all'8.07.2002 e successivamente i tassi previsti dall'art. 117 TUB; nonché l'applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo;
- 2) Accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c n.ri xxxxx e xxxxx oggetto di causa della **CLIENTE**, la mancata valida pattuizione tra le parti della clausola legittimante l'esercizio da parte della Banca dello ius variandi in peius e comunque la illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in peius da parte della convenuta per violazione dell'art. 118 T.U.B., per i motivi meglio esposti in parte motiva, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista.
- 3) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, con riferimento ai rapporti di c/c n.ri xxxx e xxxx oggetto di causa, previa, ove occorra, la declaratoria di nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, ove esistenti, la nullità ed illegittimità degli addebiti relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti in esame;
- 4) Accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c n.ri xxxxxx e xxxxx oggetto di causa, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c per non convenute o non validamente convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
- 5) Accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c n.ri xxxxx e xxxxx oggetto di causa, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c relativi a non convenuti oneri e spese, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

6) Accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di c/c n.ri xxxx e xxxxx oggetto di causa, la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

7) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, illegittimo ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione dei conti n.ri xxxx e xxxxx, operato dalla **BANCA** secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.

8) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, illegittima ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, l'inclusione da parte della **BANCA** nel conto corrente n. xxxxx di ogni addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società attrice, la cui legittimità vorrà l'Odierno Tribunale verificare. In gradato subordine, previo in ogni caso il ricalcolo del corretto saldo secondo diritto del conto n. 61021, al fine di verificare applicazioni anatocistiche, misura degli interessi applicata in misura ultralegale, individuazione di commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti o privi di giustificazione causale, valute applicate, la legittimità di ogni addebito e dei relativi saldi con gli stessi criteri utilizzati per il c/c ordinario, verificando, altresì, nel contempo, il rispetto delle previsioni antiusura; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, seguano, in ordine alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi del conto corrente n. xxxx, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate.

9) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni da 1 a 8 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della **BANCA** in persona del legale rappresentante pro-tempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della **CLIENTE**), nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);

10) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto ed applicato dalla **BANCA** sui rapporti di c/c n.ri xxxxx e xxxx; accertare e dichiarare la natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96; dichiarare, infine, la illegittimità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., o, in subordine, l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.

11) Per l'effetto, dichiarata, ove occorra ed ove siano esistenti e siano stati debitamente sottoscritti tra le parti i relativi contratti di c/c e di apertura di credito, la nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista per le motivazioni in atti, previa corretta rielaborazione dei dati dei conti n.ri xxxx e xxxxx, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto del conto corrente ordinario n. xxxxx e dichiararlo a credito della **CLIENTE**.) ed a carico della **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la somma di € 186.717,04, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, condannando la Banca ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo del rapporto oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio; dichiarare l'effettivo saldo finale del conto n. xxxxx e dichiararlo nella misura e per le somme che risulteranno di

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

giustizia, anche all'esito della espletanda CTU., anche a seguito delle risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, condannando la Banca ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo del rapporto oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio

12) Previa la dichiarazione di chiusura dei conti oggetto di causa, condannare, per l'effetto, la **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore della **CLIENTE** delle superiori somme o delle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia, e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei conti oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordinate a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.9 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SS.UU. sentenza 16 luglio 2008 n. 19499), rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordinate, al tasso legale, dalla data di ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo, e calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale sino al 30.06.2000 e trimestrale successivamente a tale data, o, in subordinate, annuale per tutto il periodo.

13) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. xxxxxx del 29/09/1999 rep. nxxxxx racc. n. xxxxx a rogito notar (omissis) e del contratto di mutuo ipotecario n. xxxxxxxxxxxx del 25/01/2005 rep. nxxxxx racc. n. xxxx a rogito notar (omissis) ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, o, in subordinate, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e, per l'effetto, dichiararsi che nulla risulta dovuto dalla **CLIENTE**) a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari e per l'effetto condannare la banca alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordinate, si chiede dichiararsi che la società attrice ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo e per l'effetto condannarsi la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutti gli interessi corrisposti, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo, con conseguente accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti in relazione al solo capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti effettuati; in ulteriore subordinate si chiede dichiararsi che la società attrice ha diritto alla restituzione della somma pari alla differenza tra interessi convenzionali applicati e interessi nella sola misura legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo e per l'effetto condannarsi la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma pari alla differenza tra interessi convenzionali applicati e interessi nella sola misura legale, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo, conconseguente accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti, con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato maggiorato dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.

14) Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo Globale annuale convenuto ed applicato al mutuo ipotecario n. xxxxxx del 29/09/1999 rep. nxxxxx racc. n. xxxxxx a rogito notar (omissis) e al mutuo ipotecario nxxxxxxxxx del 25/01/2005 rep. n. xxxxxx racc. nxxxxxxxx a rogito notar (omissis) e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., accertare e dichiarare la natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96; dichiarare la illegittimità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996 in caso di accertata

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il cd. tasso soglia, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., o, in subordine, l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai mutui oggetto di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi creditori in favore della istante.

15) Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art. 1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo ipotecario n. xxxxxx del 29/09/1999 rep. nxxx racc. nxxx a rogito notar (omissis) e nel contratto di mutuo ipotecario n. xxxxxx del 25/01/2005 rep. nxxx racc. n. xxxxa rogito notar (omissis), e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dai rapporti medesimi ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario n. xxxxxx del 29/09/1999 rep. n. xxxxracc. n. 7314 a rogito notar (omissis) e del contratto di mutuo ipotecario n. xxxxxx del 25/01/2005 rep. n. xxxxx racc. nxxxxxxx a rogito notar (omissis) particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt. 1346 e 1418 c.c. e per violazione dell'art. 1283 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o rimosse in relazione ai mutui oggetto di causa, oltre alla rivalutazione monetarie e agli interessi creditori in favore della istante. 16) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 15) che precede, acclarare, con riferimento al mutuo ipotecario n. xxxxxxx del 29/09/1999 rep. n. xxxxx racc. n. xxxxxxxxa rogito notar (omissis) e al mutuo ipotecario n. xxxxxxxxxxx del 25/01/2005 rep. nxxxxxxx racc. n. xxxx a rogito notar (omissis), la violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa; con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla Banca in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Odierno Decidente riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.

17) Ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la **BANCA** non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo ipotecario n. xxxxxx del 25/01/2005 rep. n. xxxxx racc. n. xxxxxx a rogito notar (omissis) per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

del giudizio, condannando la Banca a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della Banca a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. Ritenere e dichiarare che la **BANCA** non ha il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto;

18) Condannare, altresì ed in ogni caso, la **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla **CLIENTE e dai Sigg.ri (omissis), (omissis) e (omissis)** nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.;

19) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale.

20) Condannare la **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio;

21) Condannare la **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. **(omissis)**. ”.

Per parte convenuta: “...Nel merito, in via principale respingere le domande tutte formulate dagli attori, dichiarando che nulla la **BANCA** deve loro per i titoli dedotti in giudizio; Nel merito, in via subordinata Per la denegata ipotesi in cui le domande formulate dagli attori dovessero ritenersi in tutto od in parte fondate, compensare (a titolo proprio od improprio) i crediti loro riconosciuti con i crediti vantati nei loro confronti dalla **BANCA**; In ogni caso Condannare gli attori, in solido tra di loro, a rifondere alla **BANCA** le spese processuali, consistenti nei compensi dovuti ai suoi difensori, nell'ammontare risultante dalla nota che verrà depositata; Porre a carico degli attori le spese inerenti allo svolgimento della consulenza tecnica; Conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare gli attori, in solido tra di loro, a rimborsare alla **BANCA** la somma di € 8.092,41 (comprensiva dell'importo della ritenuta d'acconto), da essa pagata al consulente tecnico d'ufficio dottor (omissis), sulla base della parcella nxxxx, da questo emessa il 6 febbraio 2017 [cfr. doc. 22]; la somma di € 2.941,83 (comprensiva dell'importo della ritenuta d'acconto), da essa pagata al suo consulente di parte dottor (omissis), sulla base della parcella n° xxxxx, da questo emessa il 28 settembre 2016”.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con l'azione di accertamento in esame la parte attrice ha dedotto i rapporti intercorsi tra le parti (conti correnti n.ri xxxxx e xxxxxx e mutui n.ri xxxxxx e xxxxx), lamentando, sulla scorta di una relazione contabile di parte, la loro nullità, e comunque la nullità e/o illegittimità degli interessi ed oneri corrisposti, invocando la violazione della disciplina di settore e comunque degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, e chiedendo l'accertamento dei rapporti di dare- avere tra le parti, la restituzione, a vario e gradato titolo, di quanto indebitamente pagato, o, comunque, la rideterminazione dei saldi dei rapporti.

Nello specifico ha contestato la legittimità della previsione ed applicazione di interessi nella misura ultralegale, dell'anatocismo, di commissioni, oneri e spese, e lamentato la misura usuraria degli interessi applicati.

La banca convenuta si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendone il rigetto, in ogni caso eccependo la prescrizione decennale e la compensazione propria ed impropria, degli eventuali crediti riconosciuti.

Disposta CTU contabile, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la causa, giunta alla fase decisionale, subiva rinvii da improvvise necessità di sostituzione del giudice assegnatario.

Le articolate domande possono essere accolte nei soli limiti di cui oltre.

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

Giova preliminarmente sottolineare come la deduzione in giudizio di tutti i rapporti tra le parti giustifica e rende ammissibile l'eccezione di compensazione formulata dalla banca, introdotta peraltro già da parte attrice nel in cui ha richiesto in ogni caso l'accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti

Giova ricordare in primo luogo che nei giudizi promossi dal cliente -correntista mutuatario - al fine di fare valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, onde ottenere la ripetizione di somma richiesta dalla banca in applicazione di clausole nulle, o comunque inefficaci perché fondate su prassi illegittime, grava senza ombra di dubbio sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e, quindi, l'onere di fornire la relativa prova.

La materia non si sottrae infatti alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore di fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (Cass 14.5.2012, n. 7501, secondo cui "chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dello "accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").

Pertanto il correntista che intenda far valere il carattere indebito di alcune poste passive- quale effetto dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici, o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, od anche dell'addebito di spese, commissioni o altri elementi di computo non dovuti, non può non avere lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in giudizio, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, e di assolvere, prima ancora, all'onere di allegazione degli specifici elementi determinanti l'indebito, e degli effetti di questi.

Infatti nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data) (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02)

Non solo: la Corte di Cassazione ha, ancora, evidenziato che "nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Cass. 13.10.2016, n. 20693).

Graverebbe pertanto sul cliente l'onere di provare di avere di avere effettuato pagamenti non dovuti mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto, e a partire dall'apertura del medesimo. Allorché sia il cliente della banca ad agire per l'accertamento negativo a rettifica del saldo contabile, incombe sul medesimo attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio. Pertanto, nel denunciare la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo), il correntista incorre nell'onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica), sicché rappresenta un vizio di allegazione il fatto che la doglianza consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario.

In particolare, qualora la censura riguardi l'illegittimo addebito di interessi, occorrerebbe indicare il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

nonché l'esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario un'efficace difesa giudiziale nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda".

Da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha mitigato l'impostazione, statuendo che "... non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal medesimo correntista (Cass 4.4.2019, n. 9526)

Tale approccio, unitamente al deposito di corposa perizia econometrica di parte attrice, può giustificare, così come è stato, l'introduzione di perizia tecnico contabile nel caso di specie estesa all'esame di tutte le doglianze formulate negli articolati atti difensivi della parte, rivolta nella sostanza ad operare anche la ricerca di irregolarità anche "innominate" e la valutazione di tutti i termini contrattuali e del loro svolgimento ("Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti in relazione a TUTTI i rapporti bancari intercorsi tra le stesse: 1. accerti se, in base alla normativa applicabile, nei rapporti intercorsi tra le parti sia stato applicato un saggio d'interesse passivo superiore al c.d. tasso soglia usuraio, ricomprendendo le commissioni di massimo scoperto ed ogni altro onere connesso alla concessione del credito nel calcolo del TEG (ciò valga anche per i contratti di mutuo stipulati fra le parti). 2. Accerti se nei rapporti intercorsi tra le parti sia stata applicata una capitalizzazione illecita degli interessi debitori tenuto conto della delibera CICR 9/02/2000; 3. determini, anche alla luce dei punti precedenti nonché tenendo conto del c.d. gioco delle valute o di eventuali altre irregolarità, se la banca ha addebitato all'attrice importi (a titolo di interessi, commissioni e spese o altro) superiori a quelli contrattualmente dovuti, con la precisazione che qualora siano accertate le violazioni di cui al punto 1 non sono dovuti interessi, mentre in caso di violazione del punto 2 gli interessi sono dovuti nella misura pattuita, ma non soggetti a capitalizzazione; 4. determini i rapporti di dare/avere tra le parti; 5. determini i rapporti di dare/avere tra le parti anche: a) attenendosi al principio secondo il quale il termine decennale di prescrizione decorre da ciascun "pagamento" di competenze eseguito dal cliente, intendendosi per tale qualsiasi rimessa avente natura solutoria e non, semplicemente, ripristinatoria di una linea di credito accordata dalla banca (Sezioni Unite n. 24418/2010); b) attenendosi al principio secondo il quale il dies a quo del termine prescrizione decennale è rappresentato dal giorno di annotazione in conto delle competenze (art. 2, comma 61, legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Si può pertanto muovere proprio dalle elaborazioni rassegnate dal CTU, aderenti al quesito formulato, agli atti versati in causa, e logicamente motivate.

In base alla documentazione a disposizione (cfr par 4 della relazione) il CTU ha: analizzato i contratti di c/c per verificare i tassi applicati, la periodicità di addebito della commissione di massimo scoperto e delle spese bancarie e le condizioni contrattuali; analizzato gli estratti conto, gli scalari e le variazioni di tasso; quindi predisposto un file informatico contenente tutte le movimentazioni avvenute giornalmente sugli estratti conto con l'indicazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto addebitate, dei movimenti ordinati per data contabile, dei movimenti ordinati per data valuta, dei numeri debitori, del totale interessi attivi / passivi e del tasso creditore / debitore applicato; controllato che i conteggi risultanti dal file informatico impostato in punto interessi, spese e commissioni di massimo scoperto avessero riscontro con gli importi addebitati periodicamente dalla banca; redatto quindi prospetto sintetico di riepilogo delle somme da richiedere a rimborso / da restituire.

Tale percorso non è stato contestato.

Con riferimento alle singole questioni, valga quanto segue

**Nullità dei contratti**

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità dei contratti per difetto della sottoscrizione, nelle copie versate in atti dalla banca convenuta, della cliente: i documenti sottoscritti dalla società attrice contengono l'accettazione di una proposta contrattuale formulata dalla banca stessa, infatti, non già una proposta, bensì l'accettazione, da parte della stessa, di una proposta contrattuale dell'istituto di credito.

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

E' evidente, allora, che il contratto si è perfezionato proprio con la sottoscrizione del modulo in questione da parte dell'attrice (cfr. Cass. n. 26010/2007, nella parte motiva).

D'altro canto, siccome prevista a tutela del cliente (e presidiata, per ciò, da una nullità "di protezione"), la forma scritta incide sulla validità del contratto se ed in quanto attenga alla manifestazione di volontà di tale soggetto, mentre non è affatto rilevante che il documento in cui sono riprodotte le condizioni contrattuali sia sottoscritto dall'istituto di credito (essendo piuttosto sufficiente che il privato sia in grado di apprezzare la provenienza dello scritto).

Sotto tale profilo, in maniera ancora più chiara, è stato osservato da questo Tribunale (cfr. Tribunale di Cuneo, sent. 728/2016 del 19.8.2016, est. Scarabello) che l'eccezione in questione, per il contesto in cui si inserisce e per gli scopi ai quali essa tende, configura un caso di "abuso del diritto": "l'attrice deduce dunque la nullità dell'intero contratto poggiando la relativa argomentazione sull'art. 117 tub. La previsione rientra fra quelle che "operano solo a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice" (art. 127 tub). Si tratta di una nullità speciale di protezione, come è riconosciuto pacificamente in dottrina e giurisprudenza. Si pensi, sotto questo profilo, alla ragione del requisito formale del contratto bancario: la forma scritta dovrebbe assicurare la piena presa di conoscenza da parte del cliente (e non certo della banca) delle clausole e delle condizioni che vengono predisposte dalla banca nel rapporto con il cliente. E' dunque posta a presidio dell'interesse della parte debole del rapporto bancario. Anche la relativa sottoscrizione risponde evidentemente, sotto questo profilo (non si discute dei requisiti perché il contratto sia valido da un punto di vista formale, potendosi dare per acquisito il principio posto da Cass. 5919/16), alla esigenza di una piena consapevolezza da parte del cliente circa il tipo e il contenuto dell'impegno che egli assume nei confronti della banca"; "nella specie la deduzione di nullità dell'intero rapporto per difetto di sottoscrizione della controparte non costituisce utilizzo della situazione giuridica soggettiva concessa (nel suo riflesso processuale) per lo scopo per cui essa è stata prevista e offerta dall'ordinamento. In altri termini, la nullità viene dedotta non tanto perché difetti il requisito formale a presidio del quale viene concessa la tutela nei confronti del contraente debole, ma per farla divenire strumento con il quale contestare gli aspetti del contratto bancario che non vengono reputati (per questioni diverse) legittimi. Si tratta di un eccesso di mezzo rispetto al fine, ovvero di uno sviamento dallo schema funzionale tipico per il quale viene concessa la eccezione di nullità"; eccesso che configura, quindi, un abuso del diritto non meritevole di tutela.

La mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte del rappresentante della banca è in ogni caso superato nel momento in cui si possa rilevare l'intento della banca di avvalersi del contratto stesso tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente, quali le comunicazioni degli estratti conto (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4564 del 22/03/2012), e comunque dalla mancata contestazione giudiziale da parte della stessa della manifestazione della propria volontà. D'altro canto l'art. 117 TUB collega la nullità del contratto solo all'ipotesi di mancata redazione in forma scritta, mentre nulla dice in caso di mancata consegna del documento.

La Corte di Cassazione (18.6.2018, n. 16070; 21.11.2018, n. 30885) ha poi da ultimo definitivamente chiarito che i requisiti di forma previsti in materia di stipula del contratto vanno intesi non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'utente assunta dalla normativa, sicché, per quanto in questa sede rileva, è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti

Interessi usurari

In ordine alla pretesa misura usuraria degli interessi, il CTU ha escluso il superamento della soglia normativamente prevista in relazione al c/c n. xxxx ed ad entrambi i mutui.

Ha invece riscontrato che è stato applicato un saggio d'interesse passivo superiore al c.d. tasso soglia usurario, ricomprendendo le commissioni di massimo scoperto e ogni altro onere connesso alla concessione del credito, nell'ultimo trimestre dell'anno 2013 e nei primi tre trimestri dell'anno 2014, giungendo a calcolare l'importo degli interessi passivi in esubero rispetto al tasso soglia maturato dall'ultimo trimestre 2013 al terzo trimestre 2014 in euro 48,84.

In relazione al metodo di calcolo, deve condividersi il metodo di calcolo adottato, conforme alle istruzioni date dall'organo di vigilanza, la Banca d'Italia, le cui Istruzioni per la rilevazione del TEG rivestono natura di norme tecniche autorizzate: da un lato, infatti, l'attribuzione della rilevazione dei

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro i d.m. trimestrali coi quali sono resi pubblici i dati rilevati all'art. 3, hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attenessero ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. E il computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito necessita della definizione della relativa formula matematica, e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole (Cass. 15.11.2016 n. 23269, Cass. 3.11.2016 n. 22270, Cass. 22.06.2016 n. 12965).

Nello specifico la Corte di Cassazione (Cass. SS UU. 20.06.2018 n. 16303) ha stabilito che il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato: si tratta del c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto. Quanto al preteso carattere usurario dei tassi di mora, con specifico riguardo ai mutui esaminati, pur se è vero che è stata accolta dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 19597/2020) l'interpretazione giurisprudenziale che vuole anche la pattuizione sul tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura, in ordine alla concreta determinazione della soglia usuraria non possa che farsi riferimento al tasso medio di mora e, ove il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori ai fini dell'individuazione del tasso soglia può valere quale termine di il TAEG, a cui però non può essere applicato un margine di tolleranza. E' evidente che in ipotesi diversa non vi sarebbe alcuna convenienza per il mutuatario a rispettare i termini e le scadenze di pagamento.

Devono allora essere condivise le valutazioni formulate dalla parte convenuta circa il mantenimento dei tassi entro il limite della soglia, tenuto conto del tasso medio praticato al momento della conclusione del contratto maggiorato di 2,1 punti.

Anatocismo

E' ormai interpretazione granitica quella per cui per il periodo precedente al 1.7.2000 non possa ritenersi legittima alcuna capitalizzazione di interessi passivi (cfr. Cass. SSUU 24418/2010). La Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che "l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari" (Cass. S.U. n. 21095/2004): da ciò deriva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, 3° co. d.lgs. n.342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004). Per il periodo successivo l'art. 120 T.U.B., al 2° comma (aggiunto dal D.lgs. n. 342/1999), dispone che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

In applicazione della previsione, con deliberazione del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 2000, n. 43), il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente, prevedendo che: 1) l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità; 2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; 3) il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

Si deve quindi ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale delibera (cioè a decorrere dal 22 aprile 2000, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale), e solo ove sia simmetrica.

Per quanto riguarda invece, i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R., quale quello di specie, l'art. 7 della delibera consente la capitalizzazione degli interessi sul saldo periodico del conto solo previo adeguamento delle condizioni contrattuali: "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio", prevedendo altresì che "2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000".

Commissione di massimo scoperto, ed altri oneri contrattuali

Giova ricordare che tale voce rappresenta il corrispettivo destinato a remunerare una specifica prestazione della banca, consistente generalmente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, a semplice richiesta del cliente.

Per il vero, prima degli interventi normativi intervenuti tra il 2009 e il 2012, l'espressione «commissione di massimo scoperto» è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una varietà di fattispecie, tra cui la previsione del pagamento di una somma percentuale calcolata sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente (commissione di mancato utilizzo), la previsione di un corrispettivo per aver tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo (commissione di affidamento), la previsione di pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido - anche con riferimento ai c.d. fidi di fatto derivanti da sconfinamenti di conto corrente (c.d. scoperture) – e applicata, in aggiunta agli interessi, sul picco massimo di prelievi effettuati a valere su una determinata apertura di credito ovvero su una somma pari alla media del suo effettivo utilizzo.

In linea generale la commissione di massimo scoperto ha una sua causa legittima in quanto, come pure riconosciuto dalla Suprema Corte, costituisce appunto la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma (cfr. Cass. n. 870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro.

Nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto è quantificata attraverso il limite massimo della somma utilizzata nel periodo, cioè non sull'importo del fido accordato, ma sul massimo saldo passivo del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi, sicché la medesima non costituisce una componente degli interessi od una modalità di loro calcolo, perché è destinata ad operare su un piano diverso e a remunerare una diversa controprestazione della banca. Il che è perfettamente in linea con lo schema causale sopra indicato giacché l'impiego di tale importo trova ragione proprio nel fatto che questo sia stato messo a disposizione del cliente.

Ma, al pari di ogni altra pattuizione contrattuale, deve essere determinata o almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso.

La giurisprudenza ha ritenuto che tali clausole possano essere validamente pattuite dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, a condizione che: a) l'onere aggiuntivo che viene posto a carico del cliente risulti determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.), ciò che accade quando siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo della commissione e la sua periodicità; b) la pattuizione risponda ai requisiti di forma previsti dall'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

Nel caso di specie il CTU ha rilevato, con riferimento ai rapporti di conto corrente, non solo la mancanza di pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto, ma anche relative ai tassi di interesse (ovvero rinvio agli usi), alle valute, alle spese. Interessi ultralegali

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

In materia di interessi l'art. 1284, 3 comma, c.c. prevede in generale, la necessità che il tasso di interesse superiore a quello legale sia pattuito per iscritto e che, in difetto, essi siano dovuti nella misura legale. Nello specifico l'art. 117, 6 comma, TUB stabilisce poi la nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, lo stesso articolo al comma 4, prevede che "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", mentre, al comma 7, stabilisce, in caso di inosservanza del comma 4, e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, l'eterointegrazione imperativa del contratto con l'applicazione del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

Ed è principio giurisprudenziale consolidato, cui aderisce questo Tribunale, quello secondo cui "in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione" (Cass. 30.10.2015, n. 22179).

Ed inoltre che "il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una specifica indicazione del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso, tuttavia, il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, che siano obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse (Cass., del 11.11.2005, n. 22898).

Orbene, nel caso di specie il consulente ha rilevato l'assenza, nel contratto di apertura del conto corrente n. xxxx, di indicazioni delle condizioni praticate.

Non possono a tal fine ritenersi adeguati i fogli informativi resi disponibili, né le mere comunicazioni unilaterali, non potendosi ravvisare nella potenziale conoscenza dei primi e nella mera ricezione delle seconde, alcuna forma di perfezionamento di accordo, non trattandosi peraltro di "mere" variazioni di condizioni contrattuali concordate, ma difettando sul punto l'accordo "a monte".

Il Consulente Tecnico, correttamente, ha pertanto provveduto ad espungere i conti dagli addebiti non giustificati ed ad applicare alle poste il tasso T.U.B..

Prescrizione dei crediti

L'eccezione va accolta.

La questione trae origine dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010, la quale, in tema di rapporti di conto corrente bancario, aveva valorizzato la distinzione (mutuata dal diritto fallimentare) tra rimesse (sul conto corrente) ripristinatorie della provvista (di un affidamento concesso dalla banca al cliente) e rimesse solutorie, ossia atti di pagamento (del cliente a favore della banca). In ordine poi al profilo dell'onere di allegazione delle rimesse solutorie, basti in questa sede richiamare l'orientamento giurisprudenziale che poi ha trovato avallo nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (SS.UU 13.6.2019, n. 15895), secondo cui "L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie".

Infatti la Corte ha affermato che, come il correntista "potrà limitarsi ad indicare unicamente l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato", "la banca potrà limitarsi ad eccepire la prescrizione allegando l'inerzia dell'attore in ripetizione e dichiarare di volerne profittare, riconducendo così ad una ragionevole simmetria gli oneri gravanti sulle parti contendenti e spostando con ciò la valutazione dal piano delle allegazioni a quello della prova.

*Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli del 30.09.2021 n. 760*

Nel caso di specie ci si è avvalsi del contributo della CTU, a cui è stata demandata una consulenza “percipiente”, in cui è stato conferito l’incarico non solo di valutare i fatti, ma anche quello di accertare i fatti stessi.

In tale caso “la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass., 26.02.2013, n. 4792; Cass. 8.2.2019 n. 3717)”.

Incombe poi in capo al correntista che agisce in ripetizione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non solo l’onere della produzione integrale degli estratti conto dai quali desumere le somme che si assumono illegittimamente pagate alla banca e delle quali si rivendica la ripetizione, ma altresì l’onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, l’esistenza di affidamenti. Nel caso di specie, non essendovi in atti prova scritta, né comunque specifica, dell’esistenza di un affidamento, della sua durata, della sua misura, del tasso praticato, non è possibile attribuire rilevanza al c.d. affidamento “di fatto” (del quale non si conoscono la misura, il tasso applicato e la durata, elementi nemmeno dedotti da parte attrice/opponente), così come di evincere in via automatica la presenza di affidamenti dall’esistenza di scoperti di conto corrente.

Ne discende che tutte le rimesse eseguite sul conto corrente xxxxx sino al 15.10.1999 devono essere considerate avvenute in assenza di affidamenti e, quindi, destinate a coprire un passivo eccedente il limite dell’accreditamento e per l’effetto prescritte.

Per il periodo successivo, valga, ugualmente, quanto rilevato dal CTU.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve pertanto ritenersi che la società attrice è debitrice, in relazione al rapporto, concluso, relativo al mutuo n. xxxxx della somma di euro 237.172,72, mentre è creditrice della somma di euro 22.553,14 in relazione al conto n. xxxxx, e della somma di euro 56,79 in relazione al conto 61021, entrambi riferiti a rapporti conclusi.

Il rapporto che trova titolo nel mutuo n. 7012903 risulta invece tuttora in corso, con, all’epoca del licenziamento della CTU, un minimo debito della parte attrice pari a euro 59,19

Ne discende un credito residuo a favore della banca, calcolabile in euro 214,62198. La domanda di parte attrice pertanto, pur accertato un potenziale credito a suo favore discendente dalle illegittimità riscontrate, non può che essere respinta.

L’emersione, in ogni caso, di irregolarità nella gestione dei conti, e le, soprattutto passate, oscillazioni giurisprudenziali in materia, giustificano peraltro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Del pari, le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa rigetta le domande

compensa integralmente tra le parti le spese di lite

pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, come liquidate in atti, ciascuna per la metà

Cuneo, 8 settembre 2021

Il Giudice

dott.ssa Daniela Rispoli

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***